

STATUTO

C.L.E.A. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPAGNANO DI ROMA RM VIA
GIACOMO MATTEOTTI 6

Numero REA: RM - 1306815

Codice fiscale: 11492791006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 1197 RACCOLTA N. 822

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "C.L.E.A. - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La cooperativa ha sede nel comune di Campagnano di Roma.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La cooperativa sociale, sempre operando nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, così come previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, attraverso le attività relative ai seguenti servizi:

- attività di giardinaggio in genere, potatura, concimazione e sistemazione di giardini, ville a parchi sia privati che pubblici;
 - gestione di mense pubbliche e private;
 - attività di impresa di pulizie e l'effettuazione di disinfestazioni e derattizzazioni di aree e costruzioni di qualsiasi natura ed estensione;
 - attività di trasporto, per conto proprio e di terzi di passeggeri;
 - attività di gestione di parcheggi pubblici e/o privati.
- La società potrà inoltre, per svolgere le attività sopra elencate,
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con altre imprese ai sensi della vigente normativa regionale;
 - attuare un collegamento funzionale delle attività di tipo

A) e di tipo B) di cui all'articolo 1 della Legge n. 381/91, collegamento con cui si intende la realizzazione dell'inserimento lavorativo dei propri soci in situazione di svantaggio e, comunque la loro piena integrazione sociale e partecipazione alla vita attiva, tramite una attività di assistenza, consulenza e tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro;

- stipulare contratti ed accordi con enti pubblici e privati, nonché partecipare a bandi, concorsi e gare;
- partecipare ad associazioni temporanee di impresa, anche con la qualifica di capogruppo.

La cooperativa, sempre operando nel rispetto della mutualità prevalente, si avvale anche di personale non socio. In esecuzione dei propri scopi, la stessa potrà:

- svolgere tutte le attività lavorative miranti alla lotta a tutte le forme di dipendenza, all'emarginazione sociale, alla riduzione dell'handicap ed alla prevenzione ed al contrasto della sofferenza fisica e psichica;
- istituire, gestire ed erogare servizi nell'ambito della manutenzione ecologica ambientale quali la gestione di piattaforme ecologiche, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il riciclaggio di materie seconde, la gestione di aree o impianti di compostaggio, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non riciclabili, gli interventi di formazione sul territorio e la pulizia delle aree urbane;
- assumere lavori di raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria presso enti pubblici e privati, ditte private e privati cittadini;
- istituire e gestire laboratori per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere assumendo lavoratori in proprio o per conto terzi;
- acquistare, prendere in locazione, comodato e in uso gratuito, fabbricati, macchinari, automezzi, materiale, apparecchiature e tutto quanto occorra alla cooperativa per l'attuazione degli scopi sociali;
- erogare servizi nelle forme e nei modi utili per il raggiungimento degli scopi sociali quali manutenzioni, pulizie e ristrutturazione di immobili per conto di privati e/o pubblici, confezionamento e assemblaggio di manufatti e cablaggi per conto di terzi, orientamento specifico dei tirocini prelaborativi;
- effettuare bonifiche e risanamenti ambientali, spazzamento di rifiuti urbani, espurgo di pozzi neri, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani; stoccaggio, raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossico nocivi; stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale

proveniente da raccolta differenziata di rifiuti urbani e di

urbani pericolosi in conto terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili; commercio di materiali riciclabili, di imballaggi e delle merci indicate nelle mercuriali;

- svolgere attività agricola, zootecnica, forestale, ortofrutticola, floreale, vivaistica, e di commercializzazione dei prodotti e di accessori tecnico-professionali e hobbistici, su terreni propri, di soci o di enti pubblici, morali, assistenziali o privati, attività di custodia di parchi, giardini e orti botanici, attività di realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, attività di falegnameria, carpenteria, muratura, tinteggiatura, traslochi, sgomberi, manutenzioni varie;

- effettuare studi e ricerche relative al territorio ed all'ambiente, organizzare e gestire corsi didattici, di educazione ambientale e di formazione professionale;

- gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, quali piscina, palestra, ludoteche, parchi gioco, feste sia pubbliche che private;

- organizzare e gestire soggiorni estivi ed invernali e campi scuola, con assistenza qualificata per bambini, ragazzi, adulti ed anziani;

- gestire impianti turistici (ostelli e/o commerciali con vendita di materiale editoriale e/o di cartoleria, vendita di prodotti locali); somministrare alimenti e bevande; gestire impianti sportivi; ed aree di sosta con punti di ristoro; programmare itinerari turistici e didattici; organizzare mostre, rassegne, musei ed altri impianti ed attività similari; sorvegliare e gestire aree protette ed archeologiche;

- svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza, in qualunque settore.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunità europea nonché da enti privati.

La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti dei soggetti in stato di particolare difficoltà, in stretto legame con il territorio ed in un equilibrato rapporto con

gli enti pubblici.

La cooperativa potrà altresì, per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti di questo, compiere qualsiasi operazione di carattere commerciale, finanziario, immobiliare, mobiliare (ad eccezione delle intermediazione di valori mobiliari e della prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva di risparmio, ai sensi della vigente normativa in materia), assumere interessenze e partecipazioni escluso il fine di collocamento, in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio sia direttamente che indirettamente, prestare fidejussioni, avalli, concessioni di garanzie anche reali per obbligazioni di terzi, anche nei confronti di banche ed istituti di credito e potrà effettuare altresì cessioni, rilievi ed assunzioni di obbligazioni di terzi, non nei confronti del pubblico, il tutto in via strumentale rispetto all'oggetto sociale e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

TITOLO III

ARTICOLO 4

Le persone svantaggiate al cui inserimento lavorativo è finalizzata l'attività cooperativa, considerate tali ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della Legge 381/1991, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Agli effetti del computo della predetta percentuale si fa riferimento al numero complessivo dei lavoratori soci e non soci, esclusi i soci volontari. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore a quello stabilito dalla legge.

ARTICOLO 6

Possono diventare soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare effettivamente all'attività della cooperativa e collaborare attivamente al suo sviluppo.

Di preferenza i soci dovranno svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza alle categorie previste dalla legge e dallo statuto.

Le persone svantaggiate al cui inserimento lavorativo è finalizzata l'attività della cooperativa e la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione devono essere soci della cooperativa stessa compatibilmente con il loro stato soggettivo.

I soci sono divisi in 4 (quattro) categorie:

a) soci prestatori sono coloro che ricevono una qualche utilità economica per il fatto di effettuare una prestazione. Quindi saranno i soci dipendenti, i soci che hanno stipulato un rapporto libero professionale, oppure coloro che ricevono delle prestazioni in natura (vitto, alloggio) per l'attività svolta;

b) soci svantaggiati sono coloro che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

c) soci volontari, sono quei soci che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e la loro attività è disciplinata dalla normativa contenuta nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa valutazione da parte del organo amministrativo.

d) soci finanziatori, sono coloro che sono titolari di quote della società per la costituzione di fondi e lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 52 ed eventuali norme modificative ed integrative. Possono essere soci finanziatori le persone giuridiche pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo del movimento cooperativistico e ne condividano le finalità, i cui conferimenti siano destinati ad alimentare l'eventuale fondo di sviluppo tecnologico. I voti attribuiti ai soci finanziatori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le quote dei soci finanziatori, in deroga a quanto previsto dalla legge e/o dal presente statuto in tema di trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte delle quote dei soci cooperatori, possono essere liberamente cedute. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a

ciascuna delle suindicate categorie.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci lavoratori, con l'adesione ed in ragione della qualità specifica di socio ricoperta, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei servizi e dei programmi di sviluppo della società partecipando responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione, contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sociale e sono obbligati a quant'altro dalla legge statuito.

Ai soci lavoratori vengono applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo vigenti per le categorie di lavoratori simili.

Se trattasi di soci volontari tali norme non vengono applicate ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta in carta libera all'organo amministrativo nella quale dovrà indicare:

a) nome, cognome, cittadinanza, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione ed ogni altra indicazione atta a comprovare lo specifico interesse e attitudine a far parte della cooperativa e ogni altro elemento utile richiesto dall'organo amministrativo;

Nel caso di persone giuridiche la domanda dovrà contenere:

a) copia della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione, atto costitutivo, partita iva, indicazione delle persone delegate alla rappresentanza:

- indicazione dei requisiti posseduti a norma dell'articolo 6 del presente statuto, in caso di soci sovventori.

Tutti i soci devono inoltre:

- indicare l'ammontare delle quote che sottoscrivono, che non potrà mai essere inferiore o superiore ai limiti minimi fissati dalla legge, impegnandosi a versarle, in una unica soluzione, non appena ne sarà fatta richiesta dai competenti organi della cooperativa; l'eventuale sovrapprezzo si intende versato al fondo riserva e non costituisce oggetto di rimborso in caso di interruzione del rapporto societario;

- versare la tassa di ammissione nella misura che sarà determinata discrezionalmente dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve

patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la

tassa di ammissione in nessun caso sarà restituita;

- impegnarsi al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali e contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea o dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera inappellabilmente ed a suo insindacabile giudizio, sulla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla data della sua presentazione.

Sia l'accettazione che il rifiuto della domanda di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio siano stati effettuati i versamenti richiesti e previsti dal precedente articolo.

Trascorso un mese senza che siano stati effettuati i versamenti di cui sopra la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contestuale integrale versamento della quota sociale.

ARTICOLO 8

Oltre all'esercizio dei diritti sociali riconosciuti a norma di legge e del presente statuto, i soci hanno la facoltà di esaminare in qualunque momento ed a semplice richiesta il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee; quando almeno un terzo del numero complessivo di essi ne faccia richiesta hanno altresì il diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione di diritto o decadenza, esclusione per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 10

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i

motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al tribunale competente per territorio. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11

La esclusione di diritto o decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale nel caso di specie limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile. L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente per

territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio. In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e

15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinario. Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 18

La disciplina delle prestazioni di lavoro dei soci stessi sarà regolata dall'apposito regolamento aziendale che non può essere deteriore rispetto alla legislatura del lavoro e dei contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA'

ARTICOLO 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato
 - dai conferimenti dei soci operatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo;
 - d) dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci

cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20

Il capitale è variabile, suddiviso in un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25 (venticinque). Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

ARTICOLO 21

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'articolo 37 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i

soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a :

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a)- diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b)- unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione

possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia) , la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali : pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 25

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo

utile, anche il bilancio preventivo;

2) procedere alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinnovo debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

l'assemblea si riunisce inoltre quante volte il organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

l'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 26

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre per scrutinio palese.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino

iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque (5) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

La cooperativa è amministrata alternativamente, secondo le decisioni di volta in volta adottate dall'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci. I soci sovventori possono essere eletti Amministratori; in ogni caso però la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori

spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti

per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta (90) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

All'organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione il recesso, l'esclusione

di diritto, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.

1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

ARTICOLO 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 32

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre (3) membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori legali dei conti.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due (2) sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre (3) anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta

della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle

risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

l'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente; il presidente del Tribunale di Roma provvederà alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 - octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to Guido Cavalieri - Francesco Balletta

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Legs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.